(N. 165)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1953

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è conforme a quello già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1953, e che non ebbe seguito per l'avvenuto scioglimento delle Camere.

Esso ha lo scopo di apprestare una efficace tutela della nostra produzione casearia, sia nel mercato interno che in quello internazionale, impedendo l'uso indisciplinato delle denominazioni, suscettibile di trarre in inganno i consumatori.

Va ricordato che nel corso del 1949 in vari Paesi esteri sono state emanate disposizioni per disciplinare l'uso di denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di rispettiva produzione.

Come è stato affermato anche in occasione del Congresso di latteria tenutosi a Stoccolma

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

nello stesso anno 1949, le donominazioni in tal modo riconosciute e tutelate troveranno applicazione negli Accordi che, di volta in volta, saranno conclusi per regolare scambi internazionali di formaggi.

Per quanto riguarda il nostro Paese, è, anzi, da ricordare che fino dal 1948 esiste, con la Francia, un accordo che regola appunto la protezione dei nomi di origine e la difesa delle denominazioni tipiche di alcuni prodotti.

È noto che, per tali motivi, è stato predisposto un disegno di legge per la tutela delle denominazioni dei nostri vini tipici.

È pertanto evidente la necessità di provvedere alla sollecita emanazione di norme analoghe anche per la produzione casearia, considerata la particolare importanza che, ai fini della esportazione, presentano alcuni dei nostri più noti formaggi tipici.

A tale necessità corrisponde il disegno di legge, col quale verrà colmata la lacuna esistente nella legislazione italiana in materia di denominazioni e di metodi di produzione dei vari formaggi.

Le linee generali del provvedimento in esame, per la accennata affinità che la materia ha con il provvedimento per la tutela delle denominazioni dei vini, sono fondamentalmente simili a quelli di questo ultimo provvedimento.

Si aggiunge che, alla stessa guisa che organi specifici di consulenza avevano propugnato la presentazione del provvedimento a tutela del settore vitivinicolo, anche per il presente disegno di legge si sono, in massima, favorevolmente espresse le categorie interessate alla produzione casearia, in seno alla Commissione lattiero-casearia, costituita presso il Ministero della Agricoltura e delle foreste, e si è quindi tenuto, quanto possibile, conto dei voti e delle considerazioni da esse prospettate.

Tali essendo l'origine e le finalità del disegno di legge in esame, si accenna, per sommi capi, al contenuto sostanziale delle sue disposizioni.

Articolo 1. – Afferma il principio fondamentale che l'uso delle denominazioni dei formaggi (distinte in «denominazioni di origine» e «tipiche»), è consentito e tutelato secondo le disposizioni del proposto provvedimento, salvo alla pubblica Amministrazione di determinare le caratteristiche per le quali ai formaggi riconosciuti sarà concessa la protezione di legge.

Articoli 2 e 3. – Questi articoli furono elaborati dalla Camera dei Deputati, modificando ed, in parte, sopprimendo le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 del precedente progetto governativo.

Quest'ultimo conteneva il testuale riconoscimento di alcune denominazioni di origine e tipiche, e attribuiva al Governo la facoltà di riconoscere altre denominazioni entro il termine di 5 anni, e nel concorso di determinate condizioni. Ma nella discussione parlamentare, essendo stati proposti emendamenti intesi ad accrescere il numero dei formaggi da riconoscere con la stessa legge, e data la difficoltà di stabilire in quella sede le caratteristiche merceologiche per ciascun tipo, si dimostrò opportuno lasciare al Governo la determinazione di *tutti* i formaggi da tutelare e delle relative zone di produzione, fissando nella legge le condizioni necessarie per tale riconoscimento.

Queste modificazioni sembrano convenienti anche per ragioni di tecnica legislativa, evitando di includere nella legge un elenco di formaggi che si riconosce incompleto, e che dovrà essere presto integrato con altri provvedimenti.

Perciò i menzionati articoli contengono ora una precisa definizione delle denominazioni di origine e tipiche, e prevedono che il riconoscimento delle singole denominazioni con la determinazione delle relative caratteristiche merceologiche, ai fini della tutela di legge, debbano avvenire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 4. È previsto inoltre che con le stesse modalità si effettui ogni 5 anni la revisione degli elenchi delle denominazioni.

Articoli 4, 5 e 6. – Con questi articoli si istituisce il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e se ne regolano la composizione ed i compiti.

Articolo 7 e 8. – Per l'applicazione delle disposizioni della legge sono attribuite ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio le facoltà di vigilanza, che sono delegabili a Consorzi che possono essere costituiti per la tutela degli interessi dei produttori.

Si pone in particolare rilievo che tali Consorzi hanno carattere assolutamente volontario e, sebbene sia ammessa la costituzione di un solo Consorzio per ogni tipo di formaggio, la partecipazione ai Cansorzi non è affatto necessaria per il libero esercizio dell'attività produttiva e commerciale, purchè questa si svolga col rispetto delle disposizioni che tutelano le denominazioni dei vari tipi di formaggio e che ne determinano le caratteristiche.

Articoli 9–15. – Per la repressione delle inosservanze, frodi e abusi (Capo 3°) si sono adottati, in massima, gli stessi criteri seguìti nella formulazione del disegno di legge per la tutela delle denominazioni dei vini.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI

Art. 1.

L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge come «denominazioni di origine», le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Sono riconosciute come «denominazioni tipiche» quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonchè le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.

Nel decreto verrà fissata la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonchè le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni 5 anni, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo.

CAPO II

DEL COMITATO NAZIONALE E DEI CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI

Art. 4.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un funzionario nominato dal Ministro dell'industria e commercio e di un funzionario nominato dal Ministro del commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Spetta al Comitato nazionale di:

a) esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 3;

b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge;

c) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza

della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;

d) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;

e) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti Autorità venga ad esso affidato nel campo delle sue attività istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo dovranno essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentati al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 6.

Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopraluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterrà opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall'articolo 5, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

Art. 8.

L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purchè esso:

1) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvato dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE

Art. 9.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto abuso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati

o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 10.

Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini rettificativi, come « tipo », « uso », « gusto », o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 11.

Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 12.

Le pene comminate nella presente legge si applicano, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art. 13.

In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

Art. 14.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

CAPO IV

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE

Art. 15.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.